



Consiglio Regionale



CONVENZIONE TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – (di seguito “Consiglio regionale”), codice fiscale 80003630664 con sede legale in L’Aquila, Via Michele Iacobucci n. 4, rappresentato dal Presidente pro tempore, Giuseppe Di Pangrazio, nato ad Avezzano (L’Aquila) il 1° maggio 1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del 7/11/2017

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO – (di seguito “l’Università”), (P.I. 00898930672 – C.F. 92012890676), con sede legale in Teramo, Via R. Balzarini, n. 1, località Collearparco Campus Coste S. Agostino, nella persona del Legale Rappresentante, Prof. Luciano D’Amico, nato a Torricella Peligna, Prov. di CH il 03/01/1960, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico.

congiuntamente denominati anche solo “Parti”

PREMESSO CHE

- in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei), a partire dall’anno 2009, il Consiglio regionale, in raccordo con la Giunta regionale, ha posto in essere le attività relative alla partecipazione della Regione alla formazione ed all’attuazione del diritto europeo;
- con la l.r. 39/2014, che ha sostituito la l.r. 22/2009, la Regione Abruzzo ha adeguato la normativa regionale che regola i citati processi alla legge statale 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);
- in armonia con la citata legge statale, la l.r. 39/2014 ha meglio specificato e integrato gli ambiti di intervento regionali in materia, dettando altresì le regole procedurali per l’attivazione di nuovi istituti previsti dalla normativa europea e statale, quali quello delle notifiche previste dalla Direttiva 2006/123/CE (cfr. art. 12 l.r. 39/2014) nonché per l’attivazione ed il consolidamento delle diverse forme di interlocuzione con le istituzioni europee in merito alla formazione degli atti dell’UE quali - oltre alla partecipazione alla formazione della posizione italiana - quelle del “dialogo politico”, della partecipazione alle consultazioni pubbliche indette dalla Commissione europea, della partecipazione alle



Consiglio Regionale



verifiche di sussidiarietà;

CONSIDERATO CHE

- con la l.r. 14 luglio 2010 n. 26 è stato introdotto il test PMI per i progetti di legge regionale e di regolamento che abbiano un impatto sulle piccole e medie imprese; inoltre, con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151/2016 è stata prevista una fase di sperimentazione del test, la cui effettuazione richiede specifiche competenze di profilo economico e statistico;
- il Consiglio regionale, inoltre, nel rispetto dell'art.67, comma 1, dello Statuto regionale e dell'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 18/2001 partecipa attivamente alle sedi di coordinamento delle Assemblee legislative regionali ed europee quali la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE) e collabora con gli altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nei processi europei; tali attività richiedono costante impegno di professionalità specializzate nell'ambito degli interventi dei processi europei;
- la collaborazione tra il Consiglio regionale e l'Università su questi temi può apportare valore aggiunto ad entrambe le istituzioni e da ultimo alla regione, intesa come comunità regionale, avendo le politiche europee spesso una ricaduta diretta sul territorio regionale;
- l'Università, attraverso la Facoltà di Scienze Politiche e lo spin-off E-Data, promuove tra le sue finalità di ricerca e di formazione anche l'analisi del diritto e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, del loro impatto a livello nazionale e regionale; a tal fine, ha promosso l'istituzione di un Osservatorio permanente sui Semestri di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea attraverso il quale favorisce la raccolta e la diffusione attraverso la pagina web www.europeiunite.eu di notizie, informazioni, documentazione e normative relative alle attività delle istituzioni dell'Unione europea (Consiglio europeo, Consiglio, Parlamento europeo e Commissione europea), unitamente alla redazione di rapporti, commenti e analisi di carattere sia generale sia settoriale, nonché dossier su specifici temi;
- il Consiglio regionale e l'Università ritengono utile che la loro reciproca collaborazione si esprima anche attraverso il finanziamento da parte del primo di borse di ricerca destinate a laureati dell'Università degli Studi di Teramo in possesso di una Laurea Magistrale o di una Laurea (V. O.) con esperienza di studio sulle tematiche sopra indicate;
- visto:



Consiglio Regionale



- ✓ l'art. 8, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo ai sensi del quale la Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario;
 - ✓ l'art. 20 comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo per cui il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge;
 - ✓ l'art. 1, comma 3, lett. b) della l.r. 18/2001;
- viste le su illustrate premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1

Attività di studio, ricerca e produzione di contributi

1. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo finanzia n. 3 borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli Studi di Teramo, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca e la produzione di contributi su temi di interesse del Consiglio regionale rispetto alle funzioni allo stesso assegnate nei processi UE- attività indicate a titolo esemplificativo in premessa- nonché di quelle che le Parti intendono, tempo per tempo, di interesse comune con riferimento alle funzioni istituzionali delle stesse.
2. Le attività, di cui al comma 1, sono individuate in forma più specifica nel bando annuale delle borse di ricerca.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, su indicazione comune dei referenti di cui all'articolo 5 possono dar luogo anche alla pubblicazione di contributi nonché comportare la partecipazione a incontri di studio, seminari, convegni anche a livello europeo.

Art. 2

Formazione

1. Al fine di accrescere il livello di conoscenza della normativa, con particolare riferimento a quella europea, l'Università può consentire la partecipazione a titolo gratuito a corsi o lezioni su temi di interesse giuridico ed europeo ai dipendenti del Consiglio che possono, a loro volta svolgere presso l'Università stessa azioni formative aventi ad oggetto anche la divulgazione dei processi normativi nella fase pratica di formazione degli stessi.
2. L'Università può consentire la partecipazione ed il coinvolgimento del Consiglio nella fase di individuazione dell'offerta formativa.



Consiglio Regionale



Art. 3

Durata e finanziamento delle borse di ricerca

1. Le attività di cui all'art. 1 sono finanziate con la erogazione delle borse di ricerca della durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, a cura dell'Università, degli esiti della selezione dei beneficiari delle borse di ricerca.
2. Le borse di ricerca sono articolate in sessioni di studio, ricerca e produzione di contributi da svolgere presso l'Università e in sessioni di partecipazione alle attività del Consiglio regionale relative ai processi europei.
3. Le sessioni di attività da svolgere presso il Consiglio regionale avranno luogo presso la sede dello stesso in L'Aquila, Via Michele Jacobucci n. 4, per un numero di 40 ore mensili secondo un calendario predisposto su proposta del referente per il Consiglio regionale di cui all'articolo 5. Le parti, di intesa, possono concordare forme di flessibilità delle suddette sessioni di attività in relazione al calendario dei lavori delle Commissioni consiliari.
4. Le sessioni di attività da svolgere presso l'Università avranno luogo presso la Sede della Facoltà di Scienze Politiche nel Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via Balzarini n.1, da distribuirsi secondo le indicazioni del referente per l'Università di cui all'articolo 5.
5. L'importo di ciascuna borsa di ricerca finanziata dal Consiglio regionale è pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00) onnicomprensivo o alla diversa somma stanziata annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Sono a carico degli assegnatari di ricerca gli eventuali costi dagli stessi sostenuti per raggiungere le sedi ove si svolgono le sessioni di attività.

Art. 4

Requisiti dei beneficiari e obblighi delle Parti

1. Le parti, elaborano, d'intesa, i contenuti del bando annuale per l'assegnazione delle borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli studi di Teramo, che sarà adottato con determinazione del Dirigente del Servizio Affari istituzionali europei del Consiglio regionale, contenente i requisiti dei beneficiari e le modalità di selezione dei medesimi, in modo da assicurare la individuazione di esperti di comprovata attitudine alla ricerca nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. L'Università assume l'impegno di effettuare la selezione dei beneficiari delle borse di ricerca sulla base dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Bando annuale e di comunicare al Consiglio regionale, Servizio Affari istituzionali ed europei, gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari selezionati. Alla Commissione di esame partecipano i referenti delle parti di cui all'articolo 5.
3. L'Università si impegna a presentare entro 15 giorni dalla conclusione della durata della borse di ricerca una relazione sulle attività svolte nell'ambito dei progetti stessi. Tale relazione dovrà essere altresì sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal referente per l'Università di cui all'articolo 5.



Consiglio Regionale



4. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 3, e previa validazione della stessa da parte del referente per il Consiglio regionale, il dirigente del Servizio competente del Consiglio regionale provvede alla liquidazione a favore dell'Università, dell'importo complessivo delle borse di ricerca.
5. L'Università provvede all'erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari.

Art. 5

Referenti delle Parti per l'applicazione della convenzione

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le Parti nominano, rispettivamente, un referente per il Consiglio regionale, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Affari istituzionali ed europei del Consiglio ed un referente per l'Università nella persona del responsabile pro tempore dell'Osservatorio Permanente sui Semestri di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.
2. I due referenti sovrintendono e coordinano le attività oggetto della presente convenzione verificandone periodicamente e al termine dell'anno la compiuta realizzazione.

Art. 6

Coperture assicurative

1. Il Consiglio regionale garantisce copertura assicurativa ai beneficiari delle borse di ricerca impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione presso la propria sede a L'Aquila, in via Michele Iacobucci n. 4.
2. L'Università garantisce analoga copertura assicurativa ai dipendenti del Consiglio regionale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Art. 7

Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Consiglio regionale dell'Abruzzo garantisce l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza rispetto ai luoghi di lavoro nei confronti dei beneficiari delle borse di ricerca ospitati presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 4.
2. Allo stesso modo e reciprocamente l'Università assume i medesimi obblighi nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale dell'Abruzzo eventualmente ospitati nei locali dell'Ateneo.



Consiglio Regionale



Art. 8 Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i rapporti di propria competenza, ad assicurare che coloro che sono coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione, sia per l'Università sia per il Consiglio regionale, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni congressuali e nelle altre azioni divulgative relative alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Privacy e trasparenza

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti in relazione alla presente convenzione saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Art. 10 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 Piano di Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Ai vincitori le borse di ricerca si applica il Codice di Comportamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con delibera n. 19 del 29 gennaio 2014 che individua l'insieme dei doveri di comportamento e degli obblighi di condotta che i dipendenti del Consiglio regionale sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico,





Consiglio Regionale



nonché l'economicità, l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la non discriminazione dell'azione amministrativa.

Art. 12
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa salvo disdetta, da comunicarsi almeno tre mesi prima, e la sua attuazione mediante l'erogazione delle borse di ricerca è in ogni caso subordinata allo stanziamento annuale di risorse all'uopo dedicate secondo le disponibilità di Bilancio.



Art.13
Risoluzione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 14
Pubblicazione

1. A seguito della sottoscrizione, la convenzione sarà pubblicata sui siti istituzionali delle Parti.

Data 28 Novembre 2017

<p>Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo</p> <p>Giuseppe Di Pangrazio</p> 	<p>Il Rettore dell'Università degli studi di Teramo</p> <p>Luciano D'Amico</p> 
--	---